



## TRIBUNALE DI AVELLINO

### Il Presidente

DECRETO N. 181/2020

**Oggetto: formazione di nuovo elenco, tenuto dal Tribunale, avente validità ed efficacia triennale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita degli immobili ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal d.l. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 119/2016.**

**Premesso che:**

- occorre procedere a quanto in oggetto, sulla base del disposto dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal d.l. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 119/2016; infatti non è stato ancora emesso il decreto ministeriale che, secondo la ultima formulazione di detta norma, deve stabilire gli obblighi di formazione periodica, le modalità per la verifica dell'assolvimento di detti obblighi, nonché il contenuto e le modalità di presentazione delle domande dei professionisti che chiedano l'iscrizione dell'elenco dei delegati alle predette operazioni di vendita;
- va al riguardo ricordato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 5 bis del citato dl n. 59/2016, *"sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia di cui al citato art. 179 ter, primo comma, delle disp. att. c.p.c., come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto art. 179 ter, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;
- l'art. 179 ter disp. att. c.p.c., nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal d.l. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 119/2016, così recita:

*Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.*

*Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.*

*Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo”;*

- l'elenco in oggetto, tenuto dal Tribunale, va quindi formato sulla base del “vecchio” art.179ter, ossia esclusivamente per il tramite dei Consigli degli Ordini Professionali ivi previsti e degli elenchi da loro trasmessi;

ciò premesso,

### **DISPONE**

quanto segue.

1. E' dato inizio alla procedura per la formazione dell'elenco in oggetto.
2. Si fa richiesta ai Consigli degli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Notai, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di predisporre gli elenchi aggiornati dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita degli immobili, ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., elenchi da trasmettere a questo Tribunale in formato pdf, o anche in formato excel, con tutti i necessari dati anagrafici e l'indirizzo PEC dei singoli professionisti. Agli elenchi saranno allegate, in formato PDF, le schede informative dei richiedenti l'iscrizione. Dette schede informative, sottoscritte dal richiedente, dovranno contenere dati anagrafici, indirizzo PEC, recapito telefonico, codice fiscale, numero e data di iscrizione all'Ordine, specifiche esperienze maturate in procedure esecutive e/o concorsuali. Gli Ordini potranno disporre che le schede dei professionisti disponibili siano inoltrate attraverso moduli redatti dall'Ordine medesimo, contenenti anche richiesta di notizie ulteriori.  
**Non saranno accettate note inviate dagli Ordini contenenti le sole schede informative.**
3. Le istanze di iscrizione all'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita dovranno essere depositate presso gli Ordini da tutti gli interessati, sia da quelli già iscritti in precedenti elenchi, sia da quelli non precedentemente iscritti, non prevedendosi conferma di iscrizione senza nuova domanda.
4. Gli elenchi dovranno pervenire, **improrogabilmente entro il 31.1.2021**, al seguente indirizzo pec: [esecuzioni.tribunale.avellino@giustiziacert.it](mailto:esecuzioni.tribunale.avellino@giustiziacert.it).
5. Le domande, ancorchè provenienti dagli Ordini Professionali, inviate successivamente al 31.1.2021, non potranno comportare l'iscrizione all'elenco del tribunale. Non si terrà conto della documentazione relativa all'oggetto, già inviata dagli Ordini Professionali alla data del presente decreto, per cui gli Ordini dovranno procedere a nuovo invio degli elenchi e della documentazione allegata, il tutto nei termini, nelle forme, con le modalità e i contenuti illustrati nel presente decreto.
6. L'elenco, successivamente formato con **decreto del Presidente del Tribunale o di magistrato delegato**, avrà validità triennale a far tempo dalla data di pronuncia del decreto presidenziale.  
**L'elenco pregresso avrà validità fino all'emanazione di tale ultimo decreto.**

7. Si invitano gli Ordini Professionali a preavvisare gli aspiranti che il rifiuto della nomina, anche per un solo incarico, comporterà la cancellazione dall'elenco.

Si pubblichi il presente decreto sul sito INTERNET del Tribunale di Avellino.

Si comunichi lo stesso ai giudici dell'esecuzione immobiliare e al funzionario responsabile del settore.

Avellino, 21.12.2020

**Il Presidente del Tribunale  
dott. Vincenzo Beatrice**

